

R.G. n° 467 /19

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio del Giudice di Pace di Segni

2)3IU

CRON. n.°

REP. n.° \_\_\_\_\_

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Giudice On. di Pace di Segni Paola Primicerj ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. **467** del Ruolo Generale affari contenziosi Anno **2019**, promossa con ricorso DA omissis elettivamente domiciliato a omissis presso lo studio dell'aw. Roberto Iacovacci che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'originale del ricorso introduttivo

(ricorrente) Contro **UTG di Roma** in persona del Prefetto p.t., con il funzionario delegato Isp. capo omissis (resistente)

decisa mediante lettura del dispositivo della sentenza all'udienza del giorno 29/1/2019

Ricorrente - ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione per i motivi esposti nell'atto introduttivo e in particolare per carenza di motivazione dell'Ordinanza e per nullità del verbale difetto della contestazione immediata in virtù del parere n. 330/A/6822/12/127/9 del 5/10/2016 del Ministero dell'Interno.

Resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma dell'Ordinanza Ingiunzione Prefettizia e ha svolto le seguenti considerazioni: "l'art. 201 del D. Lgs. 285/92, novellato dall'art. 36 comma 1 lettera d) della legge 29.7.2010, con inserimento del comma 1 bis e successivamente modificato dall'art. 1 comma 597 della legge 28/12/2015 n. 208, con l'inserimento del sottocomma g bis nel comma 1 bis, prevede che le violazioni all'art. 80 possano legittimamente essere accertate a distanza attraverso appositi dispositivi ed apparecchiature di rilevamento. La procedura utilizzata è stata quella di verificare un allarme ricevuto dall'apparecchiatura utilizzata, una telecamera con dispositivo di lettura targhe, mediante la visura ai pubblici registri del CED del Dipartimento Trasporto Terrestri del Ministero Infrastrutture e Trasporti, da cui si evinceva che la vettura circolava con la revisione scaduta, ed all'adozione degli atti conseguenti. L'apparecchiatura non è stata lo strumento di accertamento dell'infrazione, ma solo del transito del veicolo, e fonte ausiliaria nella procedura di accertamento. Fonte primaria dell'accertamento è stata la visura effettuata presso il CED del MIT, in ossequio alla circolare del Ministero dell'Interno citata da parte ricorrente"

**GDP di Segni - G.O.P. Primicerj RG 467 /19**

avente ad oggetto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione Prot. M\_IT PR\_RMUTG 01410703 18/10/2018 Area. III ter relativa al verbale di

accertamento n. 1990/2018

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito rassegnati. Riguardo al verbale di contestazione della violazione del CDS del Comune di Artena presupposto dell'Ordinanza Ingiunzione. L'art. 201, comma 1 bis alla lettera g) e i quater c.d.s. al fine di rendere possibile la verifica della regolarità della procedura di accertamento, quale forma di garanzia e bilanciamento per la deroga al sistema ordinario e all'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione - deroga che consente la rilevazione automatica dell'infrazione **in assenza dell'operatore prevede, un rilievo elettronico - fotografico, fonte di prova vincolata per l'accertamento da svolgere in giudizio sulle circostanze relative alla commissione dell'infrazione contestata, che consenta di verificare la regolarità dell'accertamento.** In particolare all'art. 201 comma 1 - quater) è stabilito che **"in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1 - bis) lettera g - bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale** qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1". A fronte della contestazione sulla irregolarità dell'accertamento svolta dal ricorrente, **in particolare per difetto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per eseguire il rilievo,** la PA non ha prodotto documentazione che attesti detta omologazione e non **risulta dal verbale e dalla comparsa di costituzione se il rilievo è stato eseguito "in presenza degli organi della polizia stradale"** mentre nella comparsa di costituzione è confermato che non vi è stata

**contestazione immediata.** Il provvedimento impugnato, è illegittimo per violazione dell'art. art. 201, **comma 1 bis alla lettera g) e 1quater** c.d.s. risultando eseguito il rilievo fondante

## **GDP di Segni - G.O.P. Primicerj RG 467/19**

l'accertamento in assenza degli operatori in difetto di omologazione dell'apparecchiatura ai fini dell'accertamento automatico. In assenza di omologazione dell'apparecchio utilizzato in difformità rispetto alla norma citata per l'esecuzione del rilievo, avrebbe dovuto **essere eseguito** con la presenza di personale di Polizia Locale, che avrebbe dovuto **procedere alla contestazione immediata dell'accertamento** o come stabilito dalla nota n. 300/A/6822/16/127/9 del 5/10/2016 del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** *"nei casi sopra indicati, qualora la contestazione immediata dell'infrazione non sia possibile per motivi contingenti che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, l'invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell'art. 180, comma 8, Cds consente all'organo di polizia di completare l'accertamento della violazione in un momento successivo, verificando sul documento la correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada. Così intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell'attività di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su*

*strada, seppur con l'ausilio di un apposito dispositivo, e che non si è potuta concludere nell'immediatezza a causa dell'impossibilità motivata di procedere a contestazione".* Pertanto, l'accertamento eseguito in difformità dalle norme dianzi indicate e da quanto stabilito dal Ministero, è illegittima. Pertanto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per violazione dell'art. 201, comma 1 bis alla lettera g) e 1 - quater) c.d.s. assorbenti rispetto agli altri motivi svolti dal ricorrente. Considerata la novità delle questioni esaminate, le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.

UFF. GIUDTEE  
DI  
PACE-SEGNI

La giudicejon. di  
pace

Pacla primigeri | 2

8 GEN 2020

CANCELLERIA

DEPOSITATO

*Dr. PRIOK*

*Daniele*

GDP di Segni - G.O.P. Primicerij  
RG 467/19